

TRIBUNALE DI FERRARA
UFFICIO DEL GIUDICE DELEGATO AI FALLIMENTI ED ALLE PROCEDURE
CONCORSUALI

Ai Curatori, commissari giudiziali e liquidatori

e.p.c.

al Sig. Presidente del Tribunale

al Consiglio dell'ordine degli avvocati di
Ferrara

al Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Ferrara

Oggetto: nuove disposizioni urgenti in merito alle attività di vendita mobiliari e immobiliari nelle procedure concorsuali a seguito dei provvedimenti di adozione di misure di contenimento della emergenza Codiv19.

Il Giudice Delegato,

visto il decreto legge 17.3.20 n. 10 e successive modifiche;

richiamato, in particolare l'art. 83 comma primo e secondo, del citato d.l., come modificato dal D.L. 23/20, a mente dei quali *"1. Dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 11 maggio 2012. Dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali"*;

ritenuta la necessità di garantire la sicurezza degli ausiliari del GD (curatori, commissari giudiziali e liquidatori) incaricati nell'ambito delle procedure concorsuali;

ritenuta inoltre la necessità di contenere e gestire gli effetti economici negativi che la emergenza epidemiologica in atto è potenzialmente in grado di determinare in seno alla procedure esecutive concorsuali;

rilevato, in particolare, che la situazione emergenziale è potenzialmente suscettibile determinare la vendita dei beni della massa a prezzo notevolmente inferiore a quello giusto in quanto capace di incidere sulla determinazione del mercato a formulare offerte di acquisto, sia in ragione della generale situazione di incertezza verificatasi, sia in considerazione della ritrosia dei potenziali offerenti ad esercitare il diritto di visita degli immobili stante la necessità di attenersi alle prescrizioni di cui al DPCM 22 marzo 2020 e successivi provvedimenti di contenimento della epidemia;

Dispone che

Tutti gli esperimenti di vendita già fissati fino al 30 luglio 2020 (sia che sia previsto lo svolgimento in modalità telematica, sia che sia prevista la tradizionale forma analogica) si intendono rinviati ad

una data compresa tra il 15 settembre ed il 30 ottobre 2020, individuata dal curatore o dal liquidatore con conseguente apertura di nuovo termine per la presentazione delle offerte.

Le cauzioni eventualmente già depositate per il tentativo di vendita rinviato dovranno essere restituite.

Il rinvio della vendita sarà pubblicato con avviso sul PVP a cura della procedura.

La nuova vendita sarà pubblicizzata nelle stesse modalità e termini previsti per l'esecuzione degli adempimenti pubblicitari disposti con l'ordinanza di vendita o il programma di liquidazione o l'avviso di vendita.

È sospeso, sino al 30 maggio 2020, l'esercizio del diritto di visita degli immobili da parte dei potenziali offerenti. A decorrere dal 30 maggio, è consentita la visita dei soli immobili liberi e non occupati, mentre la visita degli immobili occupati sarà esercitabile a partire dal primo luglio 2020.

Quanto alle operazioni peritali di stima dei beni, adempimento non procedimentalizzato nelle procedure concorsuali, ci si limita a consigliare di evitare, a tutto il 31.5.20, quantomeno l'accesso a beni immobili che non siano liberi da persone.

Avverte che nelle procedure fallimentari sono sospesi sino al 11 maggio 2020 i termini processuali non ancora scaduti, ed in particolare:

- Il termine di fissazione dell'udienza di cui all'art. 15, comma 3, l.fall.;
- il termine di sette giorni di cui all'art. 15, comma 4 l.fall.;
- il termine per il deposito delle istanze di insinuazione al passivo di cui all'art. 16 comma 2 n. 5;
- il termine per il reclamo di cui all'art. 18 comma 1 l.fall.
- il termine entro il quale il giudice delegato provvede sui reclami a norma dell'art. 25, comma 1 n. 5 l.fall.;
- il termine per la proposizione del reclamo di cui all'art. 26;
- il termine per il deposito delle relazioni di cui all'art. 33 l.fall.;
- il termine per la proposizione del reclamo di cui all'art. 36 l.fall.;
- il termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo di cui all'art. 93 l.fall.;
- il termine per il deposito dello stato passivo di cui all'art. 95, comma 2, l.fall.;
- il termine per il deposito della documentazione di cui all'art. 96, comma 2 n. 3 l.fall.;
- i termini del giudizio di opposizione allo stato passivo di cui all'art. 99 l.fall.;
- il termine per il deposito delle domande di insinuazione tardive ed ultratardive di cui all'art. 101 l.fall.;
- il termine per il deposito del programma di liquidazione di cui all'art. 104 ter l.fall.;
- il termine per la presentazione dei riparti parziali di cui all'art. 110, comma 1, l.fall.;
- il termine per la proposizione del reclamo di cui all'art. 110, comma 3 l.fall.;
- NON sono sospesi, in quanto termini sostanziali e funzionali al controllo del Commissario giudiziale, i termini per il deposito delle relazioni informative ex art. 161 comma 8 l. fall.

Si comunichi.

